



### Articolo 8 FONDO COMUNE

1. Il fondo comune:
  - a) è costituito da:
    - contributi versati dagli associati;
    - erogazioni liberali pubbliche e private qualora siano accettate dall'Amministratore che decide sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
    - eredità o legati che siano accettati dall'Amministratore con beneficio d'inventario;
    - residui attivi dei precedenti esercizi;
  - b) non comprende strumenti, arredi, dotazioni, beni mobili, acquistati dall'Associazione perché il loro valore d'acquisto è ammortizzato dal conseguente utilizzo nel tempo;
  - c) è oggetto dei diritti di terzi solo per le obbligazioni assunte per scritto dall'Amministratore;
  - d) muta nel tempo poiché aumenta per effetto dei contributi e delle altre voci di cui alla lett. a) e diminuisce per le spese di volta in volta effettuate per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
  - e) non forma oggetto di comunione e non è divisibile tra gli associati;
  - f) in caso di scioglimento dell'Associazione, è devoluto dal liquidatore previsto all'articolo 11, comma 2, lettera e) ad associazioni, fondazioni, comitati e altri enti che perseguono finalità analoghe e/o di carattere sociale;
  - g) gli eventuali residui attivi delle precedenti gestioni non si possono distribuire né direttamente né indirettamente agli associati ma devono essere utilizzati per la realizzazione e spedizione della rivista **CAMPER**, di altre pubblicazioni o la realizzazione e manutenzione di siti internet compatibili con gli scopi dell'Associazione.

### Articolo 9 ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci (*facoltativa*);
  - b) il Gruppo Operativo (*obbligatorio*). Esso riveste il ruolo di carica sociale e comprende obbligatoriamente:
    - il Presidente
    - l'Amministratore
    - il Tesoriere
2. Tutte le cariche sociali prestano la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nell'interesse dell'Associazione, previa autorizzazione del Tesoriere.
3. Le decisioni delle cariche sociali sono inoppugnabili.
4. L'elezione delle cariche sociali:
  - a) avviene solo se è presentata almeno una lista di candidati formata da un numero dispari di associati compreso tra un minimo di tredici e un massimo di diciannove;
  - b) in mancanza del numero minimo di tredici candidati le elezioni sono rinviate di anno in anno finché non viene presentata una lista con un numero minimo di tredici candidati;
  - c) in ogni lista deve essere indicato il candidato a Presidente, ad Amministratore, a Tesoriere e l'elenco dei componenti il Gruppo Operativo;
  - d) in presenza di più liste, gli associati voteranno in apposite circoscrizioni territoriali secondo le modalità tempestivamente decise dal Presidente che incarica il Tesoriere a farle pubblicare su: [www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it) e sulla rivista **CAMPER**;
  - e) in caso di presentazione di una sola lista il voto dell'associato si identifica con il versamento del contributo associativo.
5. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni solari.
6. In caso di dimissioni del Presidente o dell'Amministratore o del Tesoriere, i membri rimasti in carica eleggeranno al loro interno, a maggioranza assoluta, il membro che ricoprirà la carica sociale rimasta vacante per dimissioni.
7. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio, decadono allo scadere del triennio medesimo.
8. Le cariche sociali possono essere rinnovate prima della scadenza nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli.